

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4208 del 03/08/2017
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea - Comune di Argenta. Procedimento n. FE16A0015
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4355 del 03/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre AGOSTO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE  
PROCEDIMENTO FE16A0015  
COMUNE DI ARGENTA (FE)  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN  
LOCALITA' TRAGHETTO  
RICHIEDENTE: RECHIM SRL

**LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la determina del Direttore dell'Area Tecnica di ARPAE n. 353/2017 avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni.";
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni

transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

#### PREMESSO:

- che, sulla base della documentazione fornita dal richiedente, all'interno dello stabilimento Rechim in località Traghetto di Argenta sono presenti due pozzi di cui il primo con un diametro di 55 mm e profondità di 70 m (pozzo 1) ed il secondo di diametro 180 mm e profondità 105 m (pozzo 2);
- che con determinazione Regionale n. 9011 del 27/06/2006 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, L.R. n. 7/2004, con cui fu tra l'altro assentita la concessione preferenziale, codice FEPPA1370, alla Ditta Rechim s.r.l., C.F./P.I. 01218210399, con sede in Via Salara 34 del Comune di Ravenna (RA) per prelevare dal pozzo 1 un volume annuo massimo di 2000 metri cubi, ad uso industriale, con scadenza al 31/12/2005;

- che al punto f) della suddetta determinazione veniva specificato che il concessionario avrebbe dovuto presentare eventuale apposita istanza di rinnovo anteriormente alla scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 3, R.R. n. 4/2005 entro il termine del 31/12/2005 prorogato successivamente dalla L.R. n. 4/2007 al 31/12/2007;
- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti Regionali in data 15/06/2007 al n. PG/160997, il Sig. Gaiba Sauro, Legale Rappresentante della Ditta Rechim s.r.l., C.F./P.I. 01289040394, ha richiesto il rinnovo senza variazioni della suddetta concessione di derivazione di acque sotterranee;
- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti Regionali in data 27/01/2012 al n. PG/0023091, il Sig. Gaiba Sauro, Legale Rappresentante della Ditta Rechim s.r.l., C.F./P.I. 01289040394, ha chiesto una variante sostanziale della suddetta concessione di derivazione di acque sotterranee per un aumento dei prelievi a 15.000 mc/anno;
- che, con istanza protocollata PGFE/2016/9294 del 02/09/2016 il Sig. Canil Mauro, Legale Rappresentante della Ditta Rechim s.r.l., C.F./P.I. 01218210399, ha chiesto la variante non sostanziale della suddetta richiesta di concessione di derivazione di acque sotterranee relativa al pozzo 1 con riduzione dei prelievi a 1800 mc/anno;
- che, con riferimento al pozzo 2 è stata presentata istanza in data 02/09/2016 assunta al Prot. PGFE/2016/9294 dal Sig. Canil Mauro, Legale Rappresentante della Ditta Rechim s.r.l., C.F./P.I. 01218210399, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di Argenta (FE) ad uso industriale per una portata massima di prelievo di 2,5 l/s ed un volume annuo di 1800 mc;
- che, con nota protocollata il 08/03/2016 PGFE/2016/2177 è stata indetta da Arpae la Conferenza di Servizi avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 s.m.i. – L.R. 9/1999 e s.m.i. – L.R.21/2004 e s.m.i. RECHIM SRL Procedura congiunta di VIA e AIA per attività di recupero (R2) e stoccaggio (R3) di rifiuti pericolosi e di fabbricazione di solventi e acetato di etile in località Traghetto – Argenta (FE), Via Argentana n.4”;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 1 della LR 9/99 e s.m.i. la procedura di VIA per i progetti di attività produttive, quale quello in questione, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale, e quindi anche la concessione di derivazione di acqua pubblica ex RR 41/2001;
- che le domande di concessione citate in premessa relative ai pozzi aziendali dello stabilimento Rechim in località Traghetto di Argenta confluiscono quindi all'interno della suddetta procedura di VIA;
- che in data 11/11/2016 sono stati notificati alla ditta Rechim Srl due Verbali di Accertamento Violazione a firma della Dott.ssa Anna Rita Mazzoni Responsabile Servizio Territoriale Ferrara - Arpae Emilia Romagna, il primo dei quali (Verbale n. 84/2016 PGFE/2016/11939) per utilizzo abusivo di acqua pubblica in eccesso rispetto ai quantitativi autorizzati (pozzo 1) – Violazione sanzionata ai sensi dell'art. 49 comma 1) del R.R. 20.11.2001 n. 41 nonché art. 17 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e art. 96 della D.Lgs 152/2006 e s.m. - ed il secondo (verbale n. 85/2016 PGFE/2016/11942) per perforazione di un pozzo senza autorizzazione (pozzo 2) –

Violazione sanzionata ai sensi dell'art. 49 comma 2) del R.R. 20.11.2001 n. 41 nonché art. 155 della L.R. 21.04.1999 n. 3;

- che nel Verbale di Accertamento Violazione n. 85/2016 si quantifica l'importo della sanzione relativa alla perforazione di pozzo senza autorizzazione (pozzo 2) in 206 €;
- che la ditta Rechim Srl ha trasmesso ad ARPAE SAC di Ferrara ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui sopra, acquisita agli atti di ufficio;
- che nel Verbale di Accertamento Violazione n. 84/2016 si specifica che l'importo della sanzione per il prelievo di acqua dal pozzo 1 in eccesso rispetto a quanto autorizzato sarà determinato e comunicato alla ditta Rechim Srl dalla Direzione Tecnica di ARPAE di Bologna;
- che questo Ufficio ha trasmesso alla Direzione Tecnica di ARPAE di Bologna con nota prot. n. PGFE/2016/12222 del 18/11/2016 copia del verbale di cui sopra al fine della quantificazione della sanzione dovuta;

#### DATO ATTO:

- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento degli importi dovuti per le spese istruttorie;
- che con avviso pubblicato sul B.U.R.E.R.T. parte II n. 123 del 03/05/2017 è stato dato conto della domanda di concessione presentata dalla ditta Rechim Srl per il prelievo di acqua sotterranea ad uso industriale dal pozzo 2 per un quantitativo di 1.800 mc/anno e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che in sede di Conferenza di Servizi sono stati invitati per l'espressione dei relativi pareri previsti dal RR 41/2001 l'Autorità di Bacino del Fiume Po, la Provincia di Ferrara e il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna;
- che il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha espresso il parere di competenza con nota prot. n. PG/2017/0494751 del 4/07/2017, acquisito da ARPAE SAC di Ferrara al prot. n. PGFE/7800 del 5/07/2017, rilasciando Valutazione di Incidenza positiva sul progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale;

RILEVATO, che non essendo pervenuti i pareri ai sensi del R.R. 41/2001 sopra richiesti da parte della Provincia di Ferrara né dell'Autorità Distrettuale del fiume Po (ex Autorità di Bacino del Fiume Po) si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso ai sensi della L. 124/2015;

#### RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che i pozzi in esame sono ubicati in località Traghetto nel Comune di Argenta (FE) su terreno di proprietà della ditta richiedente ubicato al NCEU di detto Comune sul foglio n. 66, mappale n. 71;
- che il pozzo 1, individuato dalle coordinate UTM\*32: X=713563; Y=945920, ha profondità di 70 m e diametro di 55 mm;
- che il pozzo 2, individuato dalle coordinate UTM\*32: X=713574; Y=945917, ha profondità di 105 m e diametro 180 mm;

- che il pozzo 1 è stato autorizzato e originariamente concesso ad uso industriale e che è stato utilizzato in particolare per soddisfare il fabbisogno aziendale di produzione di vapore nel processo industriale di recupero solventi da rifiuti;
- che per soddisfare tale fabbisogno la Ditta intende utilizzare il pozzo 2 dismettendo il pozzo 1, impiegato sino ad ora in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni per il nuovo pozzo;
- che la quantità d'acqua richiesta per uso industriale è pari a 1800 mc annui, per una portata massima di prelievo di 2,5 l/s;
- che si prevede di utilizzare il pozzo per un totale di 200 ore/anno, corrispondenti a circa 17 ore/mese;
- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo 2 è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale - acquifero confinato inferiore" (codice 2700ER-DQ2-PACI) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po;
- che tale corpo idrico non risulta in stato di rischio e che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po, non ricade nei casi di "Esclusione";
- che i quantitativi richiesti appaiono congrui in rapporto all'uso previsto e che nel processo industriale sono adottati adeguati sistemi di risparmio e ricircolo della risorsa;
- che pertanto si evince la compatibilità, nonché la congruità dei quantitativi richiesti, con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po;
- che il pozzo 2 non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;

RILEVATO che per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001 ed ex art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/1933, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna

condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;

- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

RILEVATO, inoltre che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso richiesta citata rientra tra le tipologie previste alla lettera c) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- in sede di istruttoria sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio le ricevute di pagamento effettuate dalla ditta Rechim srl relative ai canoni di concessione annuali del periodo 2001-2005, non sono invece risultati pagamenti relativi al periodo dal 2006 al 2017;
- sulla base dei dati dichiarati dalla ditta in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nei periodi 2007-2008 e 2010-2016 risultano effettuati i seguenti prelievi:

annualità	Prelievo (mc/anno)
2007	34.500
2008	34.500
2009	non dichiarato
2010	36.245
2011	19.455
2012	25.830
2013	7.651
2014	1964
2015	1997
2016	739

- l'importo dei canoni dovuti relativi al periodo 2006-2017, calcolati ai sensi degli atti citati in premessa, sulla base dei volumi annui dichiarati di cui alla tabella precedente, quando conosciuti, e dei volumi concessi per le restanti annualità, è il seguente;

annualità	canone uso Industriale €.
2006	508,00
2007	1839,50
2008	1869,00
2009	533,00

2010	1925,50
2011	1954,00
2012	1983,00
2013	2013,00
2014	574,00
2015	581,50
2016	581,50
2017	582,08

per un totale complessivo di €. 14.944,08, somma che è stata versata in data valuta 20/07/2017 tramite bonifico bancario identificato dal codice 0311132264720005482110067170IT su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411", precisando il codice di pratica all'inizio della causale;

- agli atti di questo Ufficio risulta versato dalla ditta il deposito cauzionale originario di 500,00 €;
- l'integrazione dovuta al deposito cauzionale, calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e ss.mm.ii., è pari a 82,06 €, somma versata dalla ditta Rechim srl in data valuta 27/07/2017 mediante bonifico bancario indentificato dal codice A102014001801030482110067170IT su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale";

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

RITENUTO:

- opportuno ricondurre le due domande di concessione presentate da Rechim Srl per il prelievo di acque sotterranee dai pozzi aziendali 1 e 2 ad un unico atto autorizzativo, dal momento che le domande sono volte a soddisfare il medesimo fabbisogno aziendale e dal momento che il pozzo 2 è stato realizzato con lo scopo di sostituire il preesistente pozzo 1;
- di assentire alla ditta Rechim Srl il prelievo di acque sotterranee ad uso industriale dal pozzo 2 per una portata massima di 2,5 l/s ed un volume annuo di 1.800 mc nel rispetto della condizioni e degli obblighi dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prescrivere che i prelievi dal pozzo 1 cessino al momento della messa in esercizio del pozzo 2;
- di archiviare le istanze relative alla pratica FEPPA1370 volte ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea dal pozzo 1;
- di prescrivere che il pozzo 1 venga dismesso tramite cementazione con le modalità di seguito indicate entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente atto:

- estrazione del manufatto di emungimento (pompa, colonna di emungimento e accessori);
  - rimozione o foratura della camicia di rivestimento per assicurare il riempimento di ogni cavità tra camicia e terreno;
  - riempimento del pozzo con boiaccia cementizia mediante iniezione da fondo foro fino a piano campagna;
  - realizzazione di uno strato di almeno 2 m di argilla nel tratto superiore del pozzo;
  - realizzazione di una soletta superficiale in cemento;
- di prescrivere l'installazione nel pozzo 2 di idoneo dispositivo di misura delle portate e dei volumi estratti, evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e nel rispetto della Direttiva Europea Quadro in materia di acque 2000/60/CE;
  - di prescrivere che i dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 02/08/2017 (assunta agli atti con prot. n. PGFE/2017/8884 del 03/08/2017);

RITENUTO, sulla base della documentazione presentata e dell'istruttoria esperita, che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2026, con l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

#### D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Rechim s.r.l., C.F. 01218210399 con sede in Via Argentana 10 del Comune di Argenta (FE) località Traghetto, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in Comune di Argenta (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata dal pozzo aziendale denominato "pozzo 2", localizzato al foglio n. 66, mappale n. 71 del NCEU del Comune di Argenta e individuato dalle seguenti coordinate UTM\* 32: X=713574 – Y=945917, con profondità di 105 m;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 2,5 l/s e il volume massimo annuo prelevabile è pari a 1800 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla installazione e/o a mantenere in regolare stato di funzionamento

e manutenzione idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore);

- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di stabilire che i prelievi effettuati dal pozzo aziendale denominato "pozzo 1", localizzato al foglio n. 66, mappale n. 71 del NCEU del Comune di Argenta e individuato dalle seguenti coordinate UTM\* 32: X=713563 – Y=945920, cessino al momento della messa in esercizio del pozzo 2;
- g) di stabilire che il suddetto "pozzo 1" venga dismesso definitivamente con le modalità di seguito indicate entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente atto:
  - estrazione del manufatto di emungimento (pompa, colonna di emungimento e accessori);
  - rimozione o foratura della camicia di rivestimento per assicurare il riempimento di ogni cavità tra camicia e terreno;
  - riempimento del pozzo con boiaccia cementizia mediante iniezione da fondo foro fino a piano campagna;
  - realizzazione di uno stato di almeno 2 m di argilla nel tratto superiore del pozzo;
  - realizzazione di una soletta superficiale in cemento;
- h) di stabilire che la chiusura del pozzo con le modalità sopra indicate dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC di Ferrara mediante invio di relazione illustrante le operazioni eseguite entro 30 dalla conclusione dei lavori;
- i) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito;
- j) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza alla scrivente Struttura ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- k) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2026 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- l) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- m) di dare atto che, ai sensi dell'art. 153 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 190,00=, già versate dal richiedente in data

valuta 31/08/2016 tramite bonifico ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle ll. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2016;

- n) di stabilire che l'importo dei canoni arretrati relativi al periodo 2006 – 2016 calcolato in base alle DGR citate in premessa ed ai dati noti sui quantitativi prelevati è pari a € 14.362,00, somma che è stata versata in data valuta 20/07/2017 tramite bonifico bancario identificato dal codice 0311132264720005482110067170IT su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411"; tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;
- o) di stabilire che il canone per l'annualità del 2017 calcolato in base alle DGR sopra citate è pari ad € 582,08 somma che è stata versata in data valuta 20/07/2017 tramite bonifico bancario identificato dal codice 0311132264720005482110067170IT su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411"; tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;
- p) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 500,00= calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante versamento in data valuta 8/08/2006 su CC postale n. 367409 e che la medesima Società Rechim srl ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna l'integrazione del deposito cauzionale quantificata in € 82,06= calcolata ai sensi del R.R. 41/2001 e ss.mm.ii., somma versata in data valuta 27/07/2017 mediante bonifico bancario indentificato dal codice A102014001801030482110067170IT su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale" ed introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017; il deposito cauzionale complessivo pari a € 582,06= potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente;
- q) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- r) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem.

Idr. STB411” tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all’inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

- s) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- t) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- u) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- v) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

*Ing. Paola Magri*

*firmato digitalmente*

## **DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dal Sig. Canil Mauro, Legale Rappresentante della Ditta Rechim s.r.l., C.F. 01218210399 con sede in Via Argentana 10 del Comune di Argenta (FE) località Tragheto, Procedimento cod. n. FE16A0015.**

### **ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di un pozzo, verrà utilizzata per una portata massima di 2,5 l/s per un volume complessivo concesso di 1800 metri cubi annui per uso industriale.

### **ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

L'opere di prelievo è sita in località Tragheto del Comune di Argenta (FE) su terreno di proprietà del richiedente.

Il pozzo è localizzato al NCEU del Comune di Argenta al Foglio n. 66, Mappale n. 71 ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM\*32: X=713574 – Y=945917.

La rappresentazione planimetrica e le caratteristiche progettuali delle opere di derivazione risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda, che fanno parte integrante del presente disciplinare.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento sono i seguenti:

- diametro esterno 180 mm;
- profondità 105 m;
- tratto filtrato 93 – 103 m da p.c.;
- tubo di mandata 32 mm;
- elettropompa sommersa di potenza 1,86 kW;
- portata massima di prelievo 2,5 litri al secondo.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è assentita fino al 31/12/2026, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

#### **ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

#### **ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI**

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di integrazione della cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima previa istanza scritta presentata alla Struttura scrivente.

#### **ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri in tutto o in parte l'utilizzazione dell'acqua concessa.

E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla installazione e/o a mantenere in regolare stato di funzionamento e manutenzione idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento

Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Società di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici.

L'acqua sotterranea da derivare dovrà essere utilizzata esclusivamente per uso industriale.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione delle pompe e la modifica dell'impianto di distribuzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE16A0015**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

#### **ART. 8 – GARANZIE DA OSSERVARSI**

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Si ricorda ad ogni buon conto che i lavori anche eseguiti dal privato devono essere effettuati nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

#### **ART. 9 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE**

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo per poter continuare ad esercitare la derivazione dovrà dare comunicazione di cessazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questa Struttura, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che dovrà essere dotato almeno di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questa Struttura.

## **ART. 10 – CAUSA DI DECADENZA**

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) il non presentarsi entro il termine assegnato da questa Struttura per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro del provvedimento di concessione, previo pagamento delle somme dovute secondo gli importi indicati;
- e) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata.

## **ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

## **ART. 12 – DOMICILIO LEGALE E ACCETTAZIONE**

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**